



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Buras n. 52

Data di pubblicazione: 9 ottobre 2026

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

Parte prima

Regolamenti e decreti

Decreti

Assessorato Difesa dell'ambiente

Decreto

n. 26/6116 del 8 ottobre 2026

Integrazione del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 20/4625 del 07.08.2026 – Calendario venatorio 2026/2027. Recupero delle giornate di prelievo del 20 e del 27 settembre 2026 sospese dal TAR Sardegna – Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico.

L'Assessore

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 18;

VISTA la L.R. 29.07.1998 n° 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 06 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e ss.mm.ii., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;

VISTO il Piano di gestione nazionale della Pernice sarda (*Alectoris barbara*), approvato con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Rep. atti n. 160/CSR del 2 ottobre 2025;

VISTA la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42, trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;

VISTA la Carta delle vocazioni faunistiche adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/15 del 04.10.2006 e i successivi aggiornamenti;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTA l'Ordinanza n. 303 del 17.09.2013, con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art. 18 comma 4 della Legge 157/92;

VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2026 del 04.08.2026, relativa al Calendario venatorio 2026/2027;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 20/4625 del 07.08.2026, avente per oggetto "Calendario venatorio 2026/2027", pubblicato sul BURAS n. 41 del 11.08.2026, che per la Pernice sarda, la Lepre sarda e il Coniglio selvatico prevede le giornate di prelievo del 20.09.2026, del 27.09.2026 e del 04.10.2026, con carniere giornaliero di 1 capo e stagionale di 3 capi per cacciatore per la Pernice sarda e per la Lepre sarda, fissa il numero massimo di capi prelevabili a livello regionale in 2.854 capi di Pernice sarda e 500 capi di Lepre sarda e consente il prelievo del Coniglio selvatico nelle sole Zone autogestite con piano di prelievo positivo per la specie (artt. 1, punto 1.12, 8 e 15);

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 21/4966 del 01.09.2026, avente per oggetto "Rettifica Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 20/4625 del 07.08.2026 avente per oggetto "Calendario venatorio 2026/2027";

VISTO il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN), trasmesso con la nota n. 323114 del 03.07.2026, favorevole al Calendario venatorio 2026/2027, con le raccomandazioni in esso formulate;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 relative alle Linee guida per i censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda nelle zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 che estendeva le attività di censimento anche al Coniglio selvatico;

ATTESO che la Regione Sardegna, in esecuzione a quanto previsto dalle citate Delibere, ha avviato un piano di monitoraggio della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico;

RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa alle Città Metropolitane e alle Province, n. 678/Gab del 03.02.2026 "Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento 2026 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.";

RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmesse all'Agenzia Forestas e al Corpo forestale di Vigilanza ambientale, n. 682/Gab del 03.02.2026 "Attività di censimento 2026 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico" e la nota del STNPF n. 5287 del 18.02.2026 "Censimento 2026 per le specie Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico – Indicazioni operative";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 18196 del 12.06.2026 la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "Consistenza di Coniglio selvatico, Lepre e Pernice sarda nel territorio libero di caccia della Sardegna – Report censimento primaverile 2026";

VISTA la relazione del Settore IRFS e attività venatoria del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (prot. n. 18208 del 12.06.2026) "Censimenti primaverili di Pernice sarda (*Alectoris barbara*), Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) realizzati all'interno delle Zone in concessione autogestita di caccia della Sardegna nella primavera 2026";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 28834 del 22.09.2026 la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "Consistenza di Pernice, Lepre e Coniglio selvatico, nel territorio libero di caccia della Sardegna – Report finale censimento 2026";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con n. 28896 del 23.09.2026 la relazione predisposta dal Servizio STNPF Settore IRFS e attività venatoria "Proposte di piani di prelievo per le specie Pernice sarda (*Alectoris barbara*), Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) da attuarsi all'interno delle Zone di Caccia Autogestita nella stagione venatoria 2026-2027", concernente i censimenti estivi nelle autogestite e i relativi piani di prelievo delle specie Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico;

RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 e preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla stessa legge;

RICHIAMATA la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 3459/Gab del 23.06.2026, con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2026/2027 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

seduta del 18.06.2026;

VISTO il parere dell'ISPRA pervenuto con la nota n. 4150/Gab del 22.07.2026, nel quale l'Istituto ritiene di non essere in grado di esprimere un parere motivato ai piani di abbattimento di Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico in quanto non ancora disponibili i dati dei monitoraggi;

CONSIDERATO che con proprio parere del 08.08.2019, ISPRA prevede, per la nobile stanziale, la necessità di garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze reali;

RILEVATO che nei riguardi della modalità operativa indicata nella nota Assessoriale n. 4040 del 15.07.2019, l'ISPRA ha manifestato apprezzamento per l'avvio della raccolta dati sulla consistenza delle popolazioni di Pernice sarda e Lepre sarda in aree campione della Regione, auspicando che "un simile modello gestionale venga esteso a tutto il territorio della regione, indipendentemente dall'approvazione del piano faunistico venatorio";

DATO ATTO che il Comitato Regionale Faunistico, nella seduta del 04.08.2026, ha deliberato che, attese le esigenze di carattere sanitario, al fine di consentire il monitoraggio sulla diffusione del virus della Malattia Emorragica Virale (MEV) sul coniglio e sulla lepre in Sardegna vengano obbligatoriamente conferiti sia i visceri (fegato, milza, polmoni, cuore e intestino) dei capi cacciati di coniglio e di lepre sia i capi trovati morti;

PRESO ATTO che con decreto cautelare monocratico n. 285/2026, pubblicato il 17 settembre 2026, il TAR Sardegna, Sez. II, ha sospeso il calendario venatorio 2026/2027, limitatamente a Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico, per le sole giornate di prelievo del 20 e del 27 settembre 2026, confermando la trattazione collegiale dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 30 settembre 2026 e lasciando ferma, allo stato, la giornata di prelievo del 4 ottobre 2026 già prevista dal medesimo calendario;

VISTO quanto emerso nella seduta del Comitato Regionale Faunistico del 25.09.2026, dove, avuto riguardo agli esiti dei censimenti primaverili ed estivi 2026, è stato espresso l'orientamento di recuperare, in date da definire del mese di ottobre 2026, le due giornate di prelievo di Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico sospese dal TAR Sardegna, in aggiunta alla giornata del 4 ottobre già assentita, entro il limite complessivo delle tre giornate stagionali già previsto dal Decreto n. 20/2026 e, per la Pernice sarda, dal Piano di gestione nazionale della specie approvato con Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni Rep. atti n. 160/CSR del 2 ottobre 2025, orientamento espresso subordinatamente a quanto sarebbe stato disposto dal TAR Sardegna all'esito della camera di consiglio del 30 settembre 2026;

VISTE le note dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 5478/Gab del 23.09.2026 e n. 5609/Gab del 25.09.2026, con le quali sono stati trasmessi all'ISPRA gli esiti integrali dei censimenti primaverili ed estivi 2026 della Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico ed è stato richiesto il parere di competenza, anche con specifico riferimento al recupero, nel mese di ottobre 2026, delle giornate di prelievo sospese;

VISTA l'ordinanza cautelare collegiale del TAR Sardegna, Sez. II, n. 299/2026, depositata il 30.09.2026 nel giudizio R.G. n. 870/2026, con la quale il Tribunale: ha confermato la sospensione del Decreto n. 20/2026 limitatamente al prelievo di Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico nelle giornate del 20 e del 27 settembre 2026, rilevando che il parere dell'ISPRA del 22.07.2026 non era entrato nel merito per la mancata trasmissione dei dati di monitoraggio; ha escluso profili di illegittimità del prelievo a decorrere dal 1° ottobre 2026; ha ribadito che il parere dell'ISPRA è obbligatorio ma non vincolante, potendo l'Amministrazione discostarsene con congrua motivazione; ha rimesso all'Amministrazione l'eventuale recupero delle giornate sospese, mediante modifica del Calendario venatorio con la medesima procedura di approvazione e previa acquisizione dei pareri necessari, incluso quello dell'ISPRA, da rendersi nel merito sulla base dei dati di monitoraggio;

VISTO il parere dell'ISPRA del 02.10.2026 (rif. int. 52330-52925/2026), acquisito al protocollo n. 5827/Gab del 02.10.2026, reso nel merito sulla base degli esiti dei censimenti primaverili ed estivi 2026, relativo alle proposte di prelievo e alle giornate di caccia della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico;

DATO ATTO che il Comitato Regionale Faunistico, nella seduta del 06.10.2026, esaminato il parere dell'ISPRA del 02.10.2026 e all'esito di ampia discussione, con Deliberazione n. 3/2026 ha espresso parere favorevole:

- al recupero delle giornate sospese per la **Pernice sarda** nelle giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026, in coerenza e conformità al parere dell'ISPRA e con i limiti previsti dal Decreto n. 20/2026;

- al recupero delle giornate sospese per la **Lepre sarda** nelle giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026, con i limiti previsti dal Decreto n. 20/2026 e, in particolare, con il numero massimo regionale invariato di 500 capi, discostandosi motivatamente dal parere dell'ISPRA, le cui conclusioni sul punto sono state ritenute non coerenti con le valutazioni sul piano di prelievo espresse dallo stesso Istituto, per le ragioni di seguito esposte;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a non disporre il recupero delle giornate sospese per il Coniglio selvatico, in conformità al parere dell'ISPRA;

CONSIDERATO che per la Pernice sarda l'ISPRA, dato atto che nel 2026 le superfici monitorate nel territorio libero e nelle Zone autogestite superano la soglia del 10% del territorio idoneo prevista dal Piano di gestione nazionale della specie per la fase transitoria, ritiene accettabile autorizzare il prelievo venatorio per un massimo di tre giornate, con un carniere giornaliero di un capo, recuperando le giornate del 20 e del 27 settembre, nei limiti del contingente di 500 capi previsto per le Zone autogestite, in accordo con quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 4 agosto 2026;

CONSIDERATO che l'ISPRA evidenzia per la Pernice sarda una tendenza negativa della serie storica dei conteggi primaverili nel territorio libero e della densità primaverile nelle Zone autogestite, e che tale elemento è tenuto in considerazione mediante: il mantenimento del numero complessivo di tre giornate stagionali e del carniere giornaliero di un capo e stagionale di tre capi per cacciatore; il recepimento del contingente di 500 capi per l'intera stagione nelle Zone autogestite, comprensivo dei capi abbattuti nella giornata del 04.10.2026;

CONSIDERATO in particolare che il medesimo parere dispone testualmente: *“Si ritiene quindi accettabile autorizzare il prelievo venatorio per un massimo di 3 giornate, con un carniere giornaliero di 1 capo. Per le Autogestite, si ritiene accettabile un piano di prelievo massimo di 500 individui.”*;

CONSIDERATO che nella giornata del 04.10.2026 risultano registrati sull'applicazione regionale 125 capi di Pernice sarda, di cui 47 capi nelle Zone autogestite, sicché il contingente residuo per le Zone autogestite è pari a 453 capi;

RITENUTO pertanto, in recepimento delle considerazioni del medesimo istituto e in applicazione del principio di precauzione, di fissare in diminuzione l'ulteriore limite generale al prelievo venatorio della specie in discussione, con riferimento al territorio libero, attraverso il mantenimento del numero massimo di 2.854 capi prelevabili a livello regionale; e ciò, unitamente ai seguenti: l'esclusione dal prelievo del territorio libero ricompreso nei siti della Rete Natura 2000; la registrazione in tempo reale dei capi abbattuti e la sospensione del prelievo al raggiungimento dei limiti; il potere di sospensione di cui all'art. 16 del Decreto n. 20/2026;

RITENUTO pertanto, per la Pernice sarda, di disporre il recupero delle giornate sospese nelle giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026, nel territorio libero e nelle Zone autogestite, in conformità al parere dell'ISPRA e nei limiti sopra indicati;

CONSIDERATO che per la **Lepre sarda** l'ISPRA, nella parte del parere relativa alle «Proposte di prelievo», esprime parere favorevole ai piani di prelievo proposti per le Zone autogestite e, per il territorio libero, rilevata una percentuale di superficie censita non statisticamente rappresentativa, ritiene opportuno ridurre il prelievo della specie a 10.000 capi rispetto a quanto proposto; mentre, nella parte relativa alle «Giornate di caccia», ritiene opportuno non autorizzare il recupero delle giornate del 20 e del 27 settembre, «considerata la riduzione al piano di prelievo»;

CONSIDERATO che la proposta di prelievo sottoposta all'ISPRA, desunta dai report dei censimenti estivi 2026, era pari complessivamente a 23.265 capi, di cui 6.384 capi nelle Zone autogestite (136 istituti censiti, relazione prot. n. 28896 del 23.09.2026) e 16.881 capi nel territorio libero (densità media estiva di 8,64 capi/km², relazione dell'Agenzia Forestas prot. n. 28834 del 22.09.2026), e che pertanto il valore di 10.000 capi indicato dall'Istituto costituisce, già scontata la limitata rappresentatività del campione censito nel territorio libero, il limite di prelievo che lo stesso ISPRA ha ritenuto opportuno per la specie;

CONSIDERATO che il Decreto n. 20/2026 fissa per la Lepre sarda un numero massimo di capi prelevabili a livello regionale pari a 500 capi, corrispondente al 5% del limite indicato dall'ISPRA, e che il presente provvedimento lascia invariati tale numero massimo, il carniere giornaliero di un capo e stagionale di tre capi per cacciatore e il numero complessivo di tre giornate stagionali, sui quali si sono espressi il CTFVN e il Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali;

CONSIDERATO che nella giornata del 04.10.2026, unica giornata finora effettuata per la specie, sono stati registrati sull'applicazione regionale 59 capi di Lepre sarda, pari a circa il 12% del numero massimo regionale, e che pertanto, anche ipotizzando prelievi di analoga entità nelle due giornate di recupero, il prelievo stagionale complessivo resterebbe ampiamente al di sotto del numero massimo di 500 capi e, a maggior ragione, del limite di 10.000 capi indicato dall'ISPRA;

CONSIDERATO che, in un regime di prelievo contingentato con numero massimo invariato, verificato in tempo reale mediante la registrazione obbligatoria dei capi abbattuti sull'applicazione regionale di cui all'art. 11 del Decreto n. 20/2026 e con sospensione del prelievo al raggiungimento del limite, l'incidenza del prelievo sulla popolazione è determinata dal numero massimo di capi prelevabili e non dal numero di giornate in cui esso si distribuisce; che il recupero delle due giornate rientra nel numero complessivo di tre giornate già previsto e valutato; e che nelle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

domeniche dell'11 e del 18 ottobre 2026 l'attività venatoria è comunque aperta per altre specie, sicché il recupero non determina un incremento delle giornate di presenza dei cacciatori sul territorio né del relativo disturbo;

CONSIDERATO che le giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026 ricadono nel periodo, successivo al 1° ottobre, che l'ISPRA nel parere del 22.07.2026 ha indicato come idoneo per il prelievo delle specie stanziali, e rispetto al quale l'ordinanza cautelare sopra citata n. 299/2026 ha escluso profili di illegittimità;

CONSIDERATO pertanto, che la ragione posta dall'ISPRA a fondamento del diniego del recupero, ossia la riduzione del piano di prelievo, risulta già integralmente soddisfatta, e in misura notevolmente più restrittiva, in applicazione del principio di precauzione, dal numero massimo di 500 capi fissato dal Calendario venatorio; che, sulla base dei medesimi dati di monitoraggio e delle stesse valutazioni tecniche dell'Istituto, che non vengono messe in discussione, non emergono elementi che rendano il recupero delle due giornate incompatibile con la conservazione della specie; e che il parere, nella parte relativa alle giornate di caccia della Lepre sarda, non indica ragioni di ordine biologico o conservazionistico ulteriori e diverse dalla riduzione del piano di prelievo;

CONSIDERATO inoltre, che nelle Zone autogestite l'ISPRA ha espresso parere favorevole ai piani di prelievo proposti, e che in tali istituti il prelievo resta comunque contenuto entro il piano di prelievo di ciascuna Zona autogestita, oltre che entro il numero massimo regionale;

RITENUTO pertanto di condividere e fare proprie le valutazioni espresse dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 06.10.2026 e, ai sensi dell'art. 18 della L. 157/1992 e in coerenza con quanto affermato dal TAR Sardegna con l'ordinanza n. 299/2026, di discostarsi dal parere dell'ISPRA sia, in diminuzione rispetto alle relative indicazioni sui limiti di massima del prelievo venatorio delle specie in discussione (in applicazione del principio di precauzione), sia, sotto un profilo di mera articolazione temporale del medesimo prelievo venatorio, limitatamente al diniego del recupero delle giornate per la Lepre sarda, consentendo il prelievo della specie nelle giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026, nel territorio libero e nelle Zone autogestite, fermi restando il numero massimo regionale di 500 capi, il caniere giornaliero e stagionale, i piani di prelievo delle Zone autogestite, la registrazione in tempo reale dei capi abbattuti e il potere di sospensione di cui all'art. 16 del Decreto n. 20/2026;

CONSIDERATO che per il **Coniglio selvatico** l'ISPRA, nella parte del parere relativa alle «Proposte di prelievo», ritiene accettabile sospendere il prelievo della specie nel territorio libero alla caccia e autorizzare il prelievo nelle sole Zone autogestite che rispettano i criteri regionali e, nella parte relativa alle «Giornate di caccia», «considerato l'esiguo numero di autogestite interessate al prelievo e lo status di conservazione generale della specie», ritiene opportuno non autorizzare il recupero delle giornate del 20 e del 27 settembre;

RITENUTO in conformità al parere dell'ISPRA e alla deliberazione del Comitato Regionale Faunistico, di non disporre il recupero delle giornate sospese per il Coniglio selvatico, per il quale resta ferma la disciplina del Decreto n. 20/2026, con il prelievo, nelle sole Zone autogestite con piano di prelievo positivo, già svolto nella giornata del 04.10.2026;

VALUTATA la pressione venatoria sull'intero territorio regionale, in considerazione che la caccia in Sardegna è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate" diminuendo di conseguenza il cosiddetto "rischio di perturbazione e disturbo". Tale disposizione consente alla fauna selvatica una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;

CONSIDERATO che al fine di valutare l'effettività degli abbattimenti, il prelievo viene monitorato utilizzando un'applicazione per smartphone "app" dedicata alla rendicontazione rapida, in tempo reale, dei capi abbattuti onde predisporre una celere sospensione del prelievo nel caso si dovesse raggiungere il numero massimo dei capi abbattibili;

RITENUTO che nelle autogestite non riportate nell'elenco di cui all'allegato 1 "*Elenco Zone di caccia autogestite con piani di prelievo positivi*" al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che, per le giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026, sostituisce il "*Nuovo Allegato 5 - Elenco delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti per Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico*" di cui al Decreto n. 21/4966 del 01.09.2026, non avendo dati di riferimento per l'omesso adeguamento alla DGR 57/24 del 21.11.2018, dovrà essere vietato il prelievo delle specie e che la preclusione all'attività venatoria in tali ultimi territori ne favorisce l'eventuale conservazione;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTA la Determinazione n. 694, prot. n. 23852, del 31.07.2026 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con la quale si esprime ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2026-2027 a condizione che, tra le altre, l'attività venatoria sulla Pernice sarda, nelle aree della Rete Natura 2000, sia consentita esclusivamente all'interno delle Autogestite di caccia che possiedono un piano di prelievo e censimenti con risultanze positive, prescrizione recepita all'art. 14 del Decreto n. 20/2026, che resta ferma anche nelle giornate di recupero;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non incrementa né il numero complessivo delle giornate di prelievo, né i carnieri giornalieri e stagionali, né il numero massimo di capi prelevabili a livello regionale previsti dal Decreto n. 20/2026, sui quali si sono espressi il CTFVN e il Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali, ma si limita a collocare nel mese di ottobre 2026, per la Pernice sarda e la Lepre sarda, due delle tre giornate già previste, con conseguente effetto meramente confermativo di tutte le restanti prescrizioni, in relazione alle quali i predetti pareri e valutazioni si sono già espressi;

VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, n. 30550 del 06.10.2026, relativa alla Mixomatosi nei lagomorfi – variante virale adattata alla lepre (Toledo-MYXV), in cui si richiama l'importanza del ruolo di cacciatori, che, per la presenza capillare e continuativa sul territorio, possono contribuire significativamente all'individuazione e alla segnalazione di eventuali situazioni di interesse sanitario, raccomandando di sensibilizzare questa categoria affinché eventuali rinvenimenti di animali selvatici sospetti siano tempestivamente segnalati ai Servizi veterinari competenti;

RITENUTO per tutte le motivazioni sopra esposte, di dare attuazione alla Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 3/2026 del 06.10.2026, integrando il Decreto n. 20/2026 nei termini di cui al dispositivo, e di disporre la pubblicazione in tempo utile per la giornata dell'11.10.2026;

Decreta

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione del Decreto n. 20/4625 del 07.08.2026, pubblicato sul BURAS n. 41 del 11.08.2026, le cui prescrizioni devono intendersi integralmente richiamate per quanto non diversamente disposto:

ART. 1) Nel territorio libero alla caccia della Regione Sardegna, a recupero delle giornate del 20 e del 27 settembre 2026 sospese dal TAR Sardegna, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nelle giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026, con carnieri giornalieri di un capo e stagionale complessivo di tre capi per cacciatore, comprensivo dei capi abbattuti nella giornata del 04.10.2026, nei limiti del numero massimo di capi prelevabili a livello regionale di cui all'art. 15 del Decreto n. 20/2026, pari a 2.854 capi per la Pernice sarda e a 500 capi per la Lepre sarda. Per la Pernice sarda il prelievo è vietato nel territorio libero ricompreso nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 20/2026.

ART. 2) Nelle Zone autogestite di caccia che hanno effettuato i censimenti e sono dotate di piani di prelievo con risultanze positive, di cui all'allegato 1 "*Elenco Zone di caccia autogestite con piani di prelievo positivi*" al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che, per le giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026, sostituisce il "*Nuovo Allegato 5 - Elenco delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti per Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico*" di cui al Decreto n. 21/4966 del 01.09.2026, il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nelle giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026, con carnieri giornalieri di un capo e stagionale complessivo di tre capi per cacciatore, comprensivo dei capi abbattuti nella giornata del 04.10.2026, fino al raggiungimento del numero di capi indicato dal piano di prelievo di ciascuna Zona autogestita e nei limiti del numero massimo regionale di cui all'art. 1. Per la Pernice sarda il carnieri giornaliero è di un capo, fino ad un prelievo complessivo regionale massimo di 2.854, comprensivi dei capi abbattuti nella giornata del 04.10.2026. Per la Lepre sarda il carnieri giornaliero è di un capo e stagionale di due capi fino ad un prelievo complessivo regionale massimo di 500 capi, comprensivi dei capi abbattuti nella giornata del 04.10.2026.

ART. 3) Per il Coniglio selvatico non è disposto il recupero delle giornate del 20 e del 27 settembre 2026. Resta ferma, per la specie, la disciplina del Decreto n. 20/2026.

ART. 4) È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell'elenco di cui all'allegato 1 "*Elenco Zone di caccia autogestite con piani di prelievo positivi*" al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che, per le giornate dell'11 e del 18 ottobre 2026, sostituisce il "*Nuovo Allegato 5 - Elenco*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti per Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico" di cui al Decreto n. 21/4966 del 01.09.2026.

ART. 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 L.R. 23/98, è fatto divieto ai soci delle autogestite che non hanno svolto i censimenti di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche nel resto del territorio regionale.

ART. 6) Il prelievo è monitorato in tempo reale mediante l'applicazione regionale di cui all'art. 11 del Decreto n. 20/2026, sulla quale è obbligatoria la registrazione di ciascun capo abbattuto. Al raggiungimento del numero massimo regionale di cui all'art. 15 del Decreto n. 20/2026 il prelievo della specie interessata è sospeso in tutto il territorio regionale. Il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dà immediata comunicazione della sospensione mediante l'applicazione, il sito internet istituzionale e avviso ai concessionari delle Zone autogestite, alle Amministrazioni provinciali, alla Città Metropolitana di Cagliari e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

ART. 7) Restano ferme tutte le altre disposizioni del Decreto n. 20/2026 e dei relativi Allegati, e in particolare l'obbligo di registrazione dei capi abbattuti di cui all'art. 11, le prescrizioni per le aree della Rete Natura 2000 di cui all'art. 14, il potere di sospensione e limitazione del prelievo di cui all'art. 16, gli obblighi dei soci delle Zone autogestite di cui all'art. 17 e l'obbligo di conferimento dei visceri dei capi di Lepre sarda e di Coniglio selvatico abbattuti ai fini del monitoraggio della Malattia Emorragica Virale.

ART. 8) Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Laconi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L' ASSESSORE

Allegato 1

Elenco Zone di caccia autogestite con piani di prelievo positivi.

CM/Prov.	Comune	Cod_Aut.	Denominazione	Piano di prelievo positivo (SI/NO)	
				Pernice	Lepre
CA	ARMUNGIA	SU35	ARMUNGIA	SI	SI
CA	CASTIADAS	SU36	MONTE CANNAS	SI	SI
CA	DECIMOPUTZU	SU37	SU CASTEDDU	SI	SI
CA	DOLIANOVA	SU38	DOLIANOVA	SI	SI
CA	GENONI	SU56	SANTU ANTINE	SI	NO
CA	GERGEI	SU31	SAN SALVATORE	SI	NO
CA	ISILI	SU39	SARCIDANO	SI	SI
CA	MANDAS	SU40	TREXENTA	SI	SI
CA	NURAGUS	SU50	SANT'ELIA	SI	NO
CA	NURAMINIS	SU41	SA GRUTTA	SI	SI
CA	ORROLI	SU51	MULARGIA	SI	SI
CA	SAN BASILIO	SU44	SAN BASILIO	SI	SI
CA	SAN NICOLÒ GERREI	SU43	SAN NICOLÒ GERREI	SI	SI
CA	SANT'ANDREA FRIUS	SU42	SANT'ANDREA	SI	SI
CA	SERDIANA	SU32	SERDIANA	SI	SI
CA	SILIGUA	SU53	ZINNIGAS	SI	SI
CA	SILIGUA	SU52	SANT'UMBERTO	SI	SI
CA	SILIUS	SU45	SILIUS	SI	NO
CA	SINNAI	CA1	SERPEDI'	SI	SI
CA	SIURGUS DONIGALA	SU46	SU NURAXI	SI	SI
CA	SIURGUS DONIGALA	SU54	SAN GIOVANNI	SI	SI
CA	UTA	CA2	PARRUCCU	SI	SI
CA	VALLERMOSA	SU47	SA CORA MANNA	SI	NO
CA	VILLASALTO	SU48	SANTA BARBARA	SI	SI
NU	ARITZO	NU45	MONTE LONGU	SI	SI
NU	BORTIGALI	NU26	SANTU PADRE	SI	NO
NU	DESULO	NU42	GIRGINI	NO	SI
NU	DORGALI	NU19	SA PRAMMA - ORRULE	SI	SI
NU	GALTELLI	NU18	SOLOGO	SI	SI
NU	IRGOLI	NU12	NORGHIO	SI	SI
NU	LOCULI	NU15	MATTA E SOLE	SI	SI
NU	MACOMER	NU28	SANT'ANTONIO	SI	NO



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L' ASSESSORE

NU	MEANA SARDO	NU44	MEANA SARDO	SI	SI
NU	NUORO	NU25	SA GRUMENARIA	SI	SI
NU	OLIENA	NU48	SA SERRA	SI	SI
NU	ONANI'	NU10	SAN BACHISIO	SI	SI
NU	ONIFERI	NU27	SANT'ANNA	SI	SI
NU	ORANI	NU30	SAN PAOLO	SI	SI
NU	ORGOSOLO	NU34	FUNDALES	SI	SI
NU	OROSEI	NU17	GOLLEI MANNU	SI	SI
NU	SINISCOLA	NU11	MATTAQUITTA	SI	SI
OG	BARI SARDO	NU1	TECCU	SI	SI
OG	BAUNEI	NU5	SISERBÌ	SI	SI
OG	SEUI	SU58	SAN CRISTOFORO	SI	SI
OG	ULASSAI	NU2	CACCIA E NATURA	SI	SI
OG	VILLAGRANDE STRISAILI	NU6	TEDDERI	SI	SI
OR	BOSA	OR44	CRASTU ENTULZU	SI	SI
OR	BUSACHI	OR28	SANTA SUSANNA	SI	SI
OR	CABRAS	OR1	CABRAS SU PRANU	SI	SI
OR	CUGLIERI	OR2	CUGLIERI PITINNURI	SI	SI
OR	CUGLIERI	OR34	SESSA	SI	SI
OR	GHILARZA	OR17	GHILARZA	SI	NO
OR	GONNOSNO'	OR4	ALBAGIARA-SINI-GONNOSNO'	SI	SI
OR	GONNOSTRAMATZA	OR47	SAN MICHELE	SI	SI
OR	LACONI	OR46	SU STUNNU	SI	SI
OR	MARRUBIU	OR36	ZURADILI	SI	SI
OR	MASULLAS	OR37	POMPU SU COLOMBARIU	SI	SI
OR	MOGORO	OR19	MOGORO	SI	SI
OR	NARBOLIA	OR20	NARBOLIA	SI	NO
OR	OLLAISTRA	OR38	MONTE S.MARTINO	SI	SI
OR	PAU	OR27	ALES-PAU-VILLASVERDE	SI	SI
OR	PAULILATINO	OR8	PAULILATINO	SI	SI
OR	RUINAS	OR13	RUINAS	SI	SI
OR	SANTA GIUSTA	OR21	PIRA INFERTA	SI	SI
OR	SANTU LUSSURGIU	OR10	MONTEFERRO	SI	SI
OR	SCANO DI MONTIFERRO	OR11	MONTIFERRO	SI	NO
OR	SEDILO	OR40	SEDILO	SI	SI
OR	SENEGHE	OR12	SENEGHE	SI	NO
OR	SENIS	OR24	GIUERRI	SI	SI
OR	SENNARIOLO	OR39	LOBOS	SI	SI
OR	SIAPICCIA	OR14	SIAPICCIA GRIGHINE	SI	SI



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L' ASSESSORE

OR	SUNI	OR45	PREDASANTA	SI	SI
OR	TRESNURAGHES	OR15	TRESNURAGHE MARRALZU	SI	SI
OR	URAS	OR5	URAS SU PIALI	SI	SI
OR	VILLAURBANA	OR25	VILLAURBANA	SI	SI
OT	AGGIUS	SS1	LI PARISI	SI	SI
OT	AGLIENTU	SS3	VIGNOLA AGLIENTU	SI	SI
OT	ARZACHENA	SS5	PROTEZIONE FAUNISTICA GALLURESE	SI	SI
OT	BERCHIDDA	SS16	LOCHERI SU ALDOSU	NO	SI
OT	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS9	MONTE LITTU	SI	SI
OT	MONTI	SS14	ZURRIA	NO	SI
OT	OLBIA	SS15	MUDDIZZA PIANA	SI	SI
OT	TEMPIO PAUSANIA	SS17	MUNTAGNA	SI	SI
SS	BANARI	SS23	CORONALTA	SI	SI
SS	BENETUTTI	SS42	COLORAS	SI	SI
SS	BONNANARO	SS22	MONTE PELAO	SI	SI
SS	BONO	SS41	CALARIGHES	SI	SI
SS	BONORVA	SS19	SANTA LUCIA	SI	SI
SS	BOTTIDDA	SS40	MARRADA	SI	SI
SS	BULTEI	SS27	SA MATTA SA SERRA	SI	SI
SS	COSSOINE	SS21	SANTA MARIA ISCALAS	SI	SI
SS	ITTIRI	SS35	SAS SEAS	SI	SI
SS	MARA	SS33	SU CASTEDDU	SI	SI
SS	MORES	SS34	ADDAE RIU	SI	SI
SS	NUGHEDU SAN NICOLO'	SS38	SA SERRA	SI	SI
SS	NULE	SS39	PEPPE SENES	NO	SI
SS	POZZOMAGGIORE	SS44	PLANU DE MURTAS	SI	SI
SS	PUTIFIGARI	SS45	SENA FRISCA	SI	SI
SS	SASSARI	SS24	CAMPU CHERVAGGIU	SI	SI
SS	SASSARI	SS30	EREMITA	SI	SI
SS	SASSARI	SS32	CANAGLIA	SI	SI
SS	SASSARI	SS31	MONTE FORTE	SI	NO
SS	SILIGO	SS29	MONTE SANTU	SI	SI
SS	STINTINO	SS26	TORRE FALCONE	SI	SI
SS	TERGU	SS37	PULCIANA	SI	SI
SS	THIESI	SS28	SU SALTU-THIESI	SI	SI
SS	VILLANOVA MONTELEONE	SS25	PITTU E CORRU	SI	SI
SU	BUGGERRU	SU25	BUGGERRU	SI	SI
SU	FLUMINIMAGGIORE	SU30	IS ARRUS	SI	SI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S' AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE

L' ASSESSORE

SU	GIBA-MASAINAS	SU27	GIBA - MASAINAS	SI	SI
SU	GONNESA	SU26	A.C.A.V. GONNESA	SI	SI
SU	IGLESIAS	SU16	CASAS	SI	SI
SU	IGLESIAS	SU24	SA TANCA	SI	SI
SU	NARCAO	SU22	S'ACQUA FRISCA	SI	SI
SU	NUXIS	SU21	MONTE TAMARA	SI	SI
SU	PERDAXIUS	SU18	A.C.A.P. PERDAXIUS	SI	SI
SU	PORTOSCUSO	SU23	PORTOSCUSO	SI	SI
SU	SAN GIOVANNI SUERGIU	SU19	A.C.A.V. SAN GIOVANNI SUERGIU	SI	SI
SU	SANTADI	SU14	SANTADI	SI	SI
SU	SANT'ANTIOCO	SU29	ISOLA DI SANT'ANTIOCO	SI	SI
SU	TEULADA	SU49	TEGULA	SI	SI
SU	TRATALIAS	SU12	TRATALIAS	SI	SI
SU	VILLAMASSARGIA	SU13	SIMIU	SI	SI
SU	VILLAPERUCCIO	SU17	VILLAPERUCCIO	SI	SI
VS	ARBUS	SU6	ARBUS	SI	SI
VS	ARBUS	SU57	SEGURIS	SI	SI
VS	FURTEI	SU1	FURTEI	SI	SI
VS	GESTURI	SU2	GESTURI	SI	SI
VS	GONNOSFANADIGA	SU4	S'ERBACEU	SI	SI
VS	GONNOSFANADIGA	SU7	PARDU ATZEI	SI	SI
VS	GUSPINI	SU10	GENTILIS	SI	SI
VS	SANLURI	SU9	SANLURI	SI	SI
VS	SARDARA	SU3	SANTA MARIA IS ACQUAS	SI	SI
VS	SERRAMANNA	SU8	RIO LENI	SI	SI
VS	TUILI	SU5	SA GIARA	SI	SI